



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 17 DEL 07-06-2018

,li 07-06-2018

Registro Generale n. 86

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 07-06-2018

Oggetto: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI IN MODO INCONTROLLATO- ARTT.192-256 D.LGS. N°152 DEL 03/04/2006 IN LOCALITÀ CONTRADA SANTUZZA TENERE DI ROSOLINI, CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL FOGLIO N° 38 PARTICELLA N° 898, SU AREA DELLA SIG.RA ANTOCI FRANCESCA NATA A RAGUSA , IL 27/10/1940, E RESIDENTE A RAGUSA, VIA G. MATTEOTTI, 42.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di giugno, il Sindaco **Vindigni Giuseppe**

ORDINA

Preme

ssò:

-**che** l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

-**che** il D.Lgs.n°152 del 03/aprile 2006e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

-**che**, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

- **che** l'art.255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3”*.

- **che con nota del** 23/05/2018 protocollo n. 15464, a firma della Sig.ra Antoci Francesca si è autodenunciato, esponendo che nel terreno di sua proprietà, sito in C/da Santuzzatenere di Rosolini censito in Catasto al foglio n° 38 particella n° 898, accessibile attraverso una stradella non asfaltata che costeggia la Ferrovia, caratterizzato dalla presenza di serbatoi/contenitori (in specie materiale d'eternit, vedi foto allegate 1) concentrati in un solo punto, su una superficie complessivamente pari ad are 3974, come evincibile da visura ed estratto di mappa catastale (allegato 2) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Vista la relazione di sopralluogo congiunto (parte integrante della presente), con la polizia municipale e precisamente con gli agenti, l'ispettore Bottaro Mary, e Ausiliario del traffico Sarta Piero;

Considerato

-**che**, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di versamento dei rifiuti, deve provvedere ai seguenti lavori di bonifica

- rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta - Titolo V art.239 co.2 e art.242.

- **Che** l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;

- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

• che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Preso atto

- **che** alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria

- **che** ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e che nell'area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie (muri di recinzione, cancelli etc.) per impedire l'accesso e l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;

- **che** in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'A.G., dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi

Ritenuto

- **che** è necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

-configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**O
R
D
I
N
A**

Al Sig.ra Antoci Francesca nata Ragusa il 27/10/1940 a Ragusa, Via G. Mattetotti n° 42:

• di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita in Rosolini (SR) Contrada Santuzza, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;

• di ripristinare lo stato dei luoghi;

• di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti;

• di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

**DI
SP
O
NE**

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

**DE
MA
NDA**

al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

al Responsabile del Settore Urbanistica, l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

**INF
OR
MA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

**DI
SP
ON
E**

Copia della presente sarà notificata ai Sigg:

- Alla Sig. Antoci Francesca nata a Ragusa il 27/10/1940, e residente Via G. Matteotti n° 42, 97100 Ragusa;
 - Procura Della Repubblica di Siracusa;
 - A.R.P.A. Via E. Bufardecì 5, 96100 Siracusa
 - Al Comando Locale Stazione dei Carabinieri di Rosolini;
 - Al Comandante dei Vigili Urbani;
 - Al Responsabile dell'Urbanistica del Comune di Rosolini;
 - Al Commissariato di Polizia di Siracusa;
- che copia del presente Provvedimento venga :
- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Vindigni Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-06-2018 al 22-06-2018

Lì 07-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loreface Carmelo

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Vindigni Giuseppe